

VERBALE DI ACCORDO

Addì 22 luglio 2025, in Roma

tra

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie,

premesso che:

- le parti, nel confermare la strategicità del fattore umano quale asset chiave per lo sviluppo aziendale, tenuto anche conto del contesto di riferimento che ha determinato l'impossibilità di sottoscrivere accordi per la definizione di Premi di Risultato ai sensi dell'art. 73 del CCNL della Mobilità Area contrattuale Attività ferroviarie vigente, condividono la necessità di attribuire un riconoscimento ai lavoratori che, anche nel corso del 2024, hanno assicurato, con professionalità ed impegno, il loro apporto qualificato, consentendo di affrontare le grandi sfide in atto;
- nella consapevolezza che il welfare rappresenti una leva fondamentale ed efficace per migliorare il clima aziendale e aumentare il benessere dei dipendenti, le parti confermano di voler continuare a promuoverne l'utilizzo nell'ambito dell'ampio paniere di beni e servizi di welfare messi a disposizione,

si conviene quanto segue:

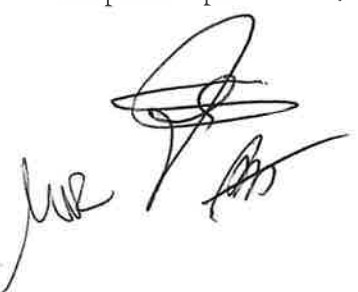
1. Stante la mancata attribuzione del Premio di Risultato 2024 anche in ragione dell'impossibilità di sottoscrivere accordi per la definizione dello stesso così come illustrato in premessa, ai lavoratori occupati nell'anno 2024 nella società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. ai quali si applica il CCNL della Mobilità Area contrattuale Attività ferroviarie vigente e in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti a titolo di "Una Tantum", a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, gli importi di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito ad assicurare la continuità aziendale:



Livelli professionali	Importi lordi
Q1	€ 670,00
Q2	€ 580,00
A	€ 560,00
B	€ 520,00
C	€ 500,00
D	€ 470,00
E	€ 430,00
F	€ 390,00



L'erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di novembre 2025.

2. In aggiunta alle somme di cui al precedente punto 1, ai medesimi lavoratori ivi indicati sarà riconosciuto a titolo di "Una Tantum Welfare", a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, un importo complessivo pari a € 450,00.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

L'Una Tantum Welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di settembre 2025 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:

- servizi di welfare presenti nella piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dagli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ed in aggiunta alla somma annua di cui al punto 2. del verbale di accordo aziendale del 18 settembre 2023. In particolare, la suddetta somma potrà essere utilizzata per misure di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spese scolastiche, servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua di cui all'art. 16 Welfare aziendale, punto 2.2 del verbale di accordo aziendale del 1° dicembre 2021.

Le modalità operative per la fruizione dell'Una Tantum Welfare saranno definite a livello aziendale fornendo preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Qualora, alla data del 22 dicembre 2025, il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte dell'Una Tantum Welfare o sia cessato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e l'utilizzabilità di tali somme, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer. In caso di trasferimento della posizione del lavoratore ad un'altra forma pensionistica complementare, l'azienda non disporrà alcun versamento della somma di cui al presente punto 2.

3. Con riferimento alle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi ex l. 104/1992, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell'anno 2024 che non concorrono al calcolo delle somme stesse.

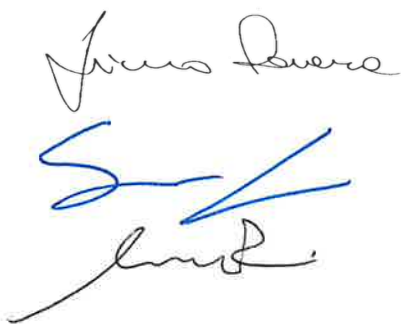
In caso di assunzione in corso d'anno 2024, l'importo spettante a ciascun lavoratore relativamente alle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.

Per il personale a tempo parziale, gli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.

Le somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 non spettano al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell'anno 2024 sia stato interessato dai sistemi di incentivazione individuale.

4. Gli importi di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.

Per Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.



Per le OO.SS. Nazionali:

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILT

UGL FERROVIERI

SLM FAST CONFAL

ORSA FERROVIE

